



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

Via Chiodini, n. 1 - cap. 28068 - ☎ 0321 869811 - ✉ 0321 860643
e-mail: protocollo@comune.romentino.no.it
C.F. 00225920032

Reg. Ord. n. 33/2017

Prot. n. 12115 del 28/11/2017

Reg. Albo n. 623 del 29 NOV. 2017

ORDINANZA PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA TERRENO E FABBRICATI IN STATO DI ABBANDONO IN VIA XXIV MAGGIO, ANGOLO VIA TRECATE

Premesso:

- che, come risulta dalla relazione in data 17/11/2017 del Tecnico Comunale Geom. Stefano Iacometti, è risultato che nel terreno identificato al Foglio di Mappa n. 20 particella 50, situato in Via XXIV Maggio, vi è presenza di sterpaglia incontrollata e macerie edilizie, che creano un ambiente adatto alla proliferazione di animali e insetti nocivi;
- che l'immobile è situato ad angolo fra la Via XXIV Maggio e la Via Trecate e la situazione di abbandono potrebbe determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica oltre che di mancato rispetto del decoro urbano ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali;
- che sono stati individuati i proprietari dell'area e più precisamente:
 - Sig.ra Fonio Maria Antonetta, nata a Novara il 09/02/1941 e residente in Via XXIV Maggio 6A a Romentino
 - Sig. Paglino Alessandro nato a Novara il 09/02/1941 e residente in Via XXIV Maggio 6A a Romentino
 - Sig. Paglino Gabriele nato a Galliate il 21/06/1972 e residente in Via Amalfi 15 20128 Milano
 - Sig.ra Paglino Maria Nicoletta nata a Novara il 28/08/1969 e residente in Via XXIV Maggio 6A a Romentino
 - Sig.ra Paglino Maria Pia nata a Galliate il 14/09/1978 e residente in Via XXIV Maggio 6A a Romentino

Tenuto conto:

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e se queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione.

Considerato:

- che la presenza di sterpaglia incontrollata può creare condizioni igienico sanitarie non compatibili con la salute umana, poiché vi può essere la presenza di animali e insetti nocivi;

29 NOV. 2017



- che tale condizione critica e le sue possibili evoluzioni comporta la necessità di adottare misure urgenti per rimuovere i rischi evidenti per:
 - a) i residenti negli edifici in prossimità del terreno;
 - b) i soggetti transitanti nella Via XXIV Maggio e Via Trecate;
- che, secondo quanto risulta dalla relazione predisposta dal Tecnico Comunale Geom. Stefano Iacometti, si rende necessario, ai fini igienico-sanitari e per il decoro urbano procedere al taglio dell'erba infestante, al recupero di materiali abbandonati e al loro allontanamento e smaltimento in una discarica autorizzata;
- che le misure adottate avranno effetto sino alla loro attuazione da parte dei soggetti intimati o comunque individuati come competenti in via sussidiaria;

Rilevato:

- sempre sulla base della citata relazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico, che l'esecuzione della pulizia dell'area e la rimozione delle macerie edilizie richiede un periodo di tempo quantificabile in non più di 15 giorni;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

Tenuto conto:

- che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti destinatari del presente atto;
- che è pertanto necessario effettuare la comunicazione dell'avvio del procedimento unitamente alla notificazione del presente provvedimento, assicurando in tal modo l'esercizio dei diritti di partecipazione al procedimento;
- che la presente ordinanza sarà contestualmente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, u.p. del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze e ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

ORDINA

nei confronti dei seguenti proprietari del **Foglio 1 particella 50**:

- Sig.ra Fonio Maria Antonetta, nata a Novara il 09/02/1941 e residente in Via XXIV Maggio 6A a Romentino
 - Sig. Paglino Alessandro nato a Novara il 09/02/1941 e residente in Via XXIV Maggio 6A a Romentino
 - Sig. Paglino Gabriele nato a Galliate il 21/06/1972 e residente in Via Amalfi 15 20128 Milano
 - Sig.ra Paglino Maria Nicoletta nata a Novara il 28/08/1969 e residente in Via XXIV Maggio 6A a Romentino
 - Sig.ra Paglino Maria Pia nata a Galliate il 14/09/1978 e residente in Via XXIV Maggio 6A a Romentino
1. **di provvedere entro 15 giorni** dalla notifica del presente atto allo sfalcio dell'erba, allo sradicamento delle sterpaglie, nonché alla rimozione di tutti i rifiuti depositati nell'area, che dovranno essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa presso una discarica autorizzata; in caso di ritardo nell'esecuzione da parte del proprietario o di sua irreperibilità, i lavori di pulizia saranno effettuati a cura del Comune con rivalsa delle spese sui proprietari inadempienti;
 2. **di provvedere affinché l'area** anche in futuro sia mantenuta pulita e libera da erbe infestanti e sterpaglie.

DISPONE

3. che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano **efficacia dal momento della notifica ai soggetti interessati e per i successivi 30 giorni**, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

DEMANDA

